



COMUNE DI MALEGNO (BS)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI SERVIZI
DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione C. C. n. 9 del 30 aprile 2016

SOMMARIO

TITOLO I

GENERALITÀ'

- art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- art. 2 – Oggetto del servizio e principi generali
- art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- art. 4 – Assimilabilità

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

- art. 5 - Competenze del comune
- art. 6 - Area di espletamento del pubblico servizio, frequenza di raccolta
- art. 7 - Modalità di raccolta, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria
- art. 8 – I contenitori destinati alla raccolta di rifiuti urbani
- art. 9 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani indifferenziati – frazione secca non riciclabile
- art. 10 - Autotrattamento della frazione umida
- art. 11 – Raccolta differenziata pannolini e presidi similari
- art. 12 - Raccolta differenziata
- art. 13 - Conferimento dei rifiuti ingombranti, pneumatici, beni durevoli ed elettrici
- art. 14 – Conferimento di materiale inerte proveniente da demolizioni edilizie
- art. 15 - Rifiuti pericolosi
- art. 16 - Conferimento rifiuti urbani vegetali
- art. 17 - Conferimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- art. 18 - Raccolta multimateriale
- art. 19 - Raccolta carta e cartone
- art. 20 – Raccolta della frazione organica (umido)
- art. 21 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati
- art. 23 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie
- art. 23 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da medicinali e farmaci
- art. 24 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiale di impiego domestico
- art. 25 - Raccolta e trasporto
- art. 26 – Smaltimento

TITOLO III

RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

- art. 27 - Recupero di materiali e/o energia
- art. 28 - Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta
- art. 29 - Stazioni ecologiche attrezzate - definizione
- art. 30 - Gestione delle stazioni ecologiche, generalità
- art. 31 - Incentivi ed agevolazioni

art. 32 - Attività del volontariato

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

art. 33 - Definizioni

art. 34 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

art. 35 - Gestione delle aree verdi pubbliche

art. 36 - Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

art. 37 - Gestione viabilità invernale

art. 38 - Contenitori portarifiuti

art. 39 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

art. 40 - Aree scoperte e luoghi di uso comune private

art. 41 - Terreni non edificati

art. 42 - Aree occupate da attività di commercio

art. 43 - Aree occupate da pubblici esercizi

art. 44 - Carico e scarico merci e materiali

art. 45 - Aree pubbliche occupate da cantieri

art. 46 - Manifestazioni pubbliche

art. 47 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

art. 48 - Rifiuti abbandonati

art. 49 – Volantinaggio

art. 50 – Campagne di sensibilizzazione

TITOLO V

CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

art. 51 - Procedimento sanzionatorio

art. 52 - Divieti e sanzioni

art. 53 – Controlli

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

art. 54 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

art. 55 - Deposito temporaneo di rifiuti da aree verdi

art. 56 – Danni e risarcimenti

art. 57 – Disposizioni relative al trattamento dei dati

Art. 58 - Entrata in vigore

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio e prevede norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del D.Lgs. 152/06.
3. Costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati ;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno del perimetro suddetto;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione dei criteri previsti dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.
4. Sono comunque considerati rifiuti urbani e speciali assimilati, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;

- c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
- a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - e) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- il riutilizzo e il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
6. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
7. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla norma e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.
8. L'affidatario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comprensoriale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta valida documentazione. È facoltà del Soggetto gestore svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per Rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A parte IV del D.L.gs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono RIFIUTI URBANI :
 - a. **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - i. **componente organica** fermentescibile costituito da: scarti alimentari e da cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta pura di cellulosa, piccole ossa e simili;
 - ii. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - iii. **rifiuto secco non riciclabile** : rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - iv. **proveniente da aree verdi**, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - v. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - vi. **rifiuti elettrici ed elettronici**: i rifiuti di apparecchiature RAEE inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che fanno parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
 - vii. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
 - b) **i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani** per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e del successivo articolo 4;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade** ;
 - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
 - e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono RIFIUTI SPECIALI :

- a. i rifiuti da attività agricole e agro - industriali ;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall'art. 185. comma 1, lett. i);
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato da rifiuti;
 - l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
 - m. rifiuti speciali assimilabili agli Urbani qualora la produzione annua superi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento;
4. Sono RIFIUTI PERICOLOSI i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – ASSIMILABILITÀ

1. Nel rispetto e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 4/2008, **per l'assimilazione qualitativa** si fa riferimento alla delibera di C.C. 21/5/1998 n. 33 per quanto compatibile e con esclusione dei rifiuti dichiarati da norme successive pericolosi;
2. I rifiuti di cui al comma 1, sono considerati assimilabili **quantitativamente** purchè il loro quantitativo in kg. non superi il doppio del Kd di cui alla tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Dpr 27/4/1999 n. 158, riferite alla categoria di appartenenza dell'attività, moltiplicato per la superficie netta assoggettata alla tassa rifiuti.
3. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
4. Ai rifiuti di origine agricola, nel caso in cui la gestione sia stata definita da accordi di programma, verrà applicata una speciale tariffa.
5. Le utenze non domestiche dovranno provvedere in proprio e a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti non assimilati.

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme della gestione in economia o mediante affidamento a terzi o nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
2. Il Comune sul proprio territorio effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio, nonché opera con l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dell'incentivazione alla raccolta differenziata e al recupero dei materiali.
3. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e stabilisce:
 - a) le articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b) in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
 - c) il numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
 - d) che sia assicurata la vigilanza per la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e) la promozione dell'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
4. Il Comune provvede, anche mediante l'affidamento a terzi,:
 - a. alla gestione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche comunali.
 - b. alla pulizia e spazzamento di tutte le aree pubbliche

Art. 6 - AREA ESPLETAMENTO SERVIZIO, FREQUENZA RACCOLTA

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta nell'ambito del territorio comunale, entro la zona di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio
2. I limiti della zona di raccolta coincidono con il perimetro del territorio comunale come individuato nella Planimetria allegata;
3. Le modalità di raccolta, il numero dei contenitori, le relative capacità, dovranno risultare adeguati in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire nonché alle frequenze operative.

4. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel punto di raccolta più vicino.
5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

Art. 7 – MODALITA' DI RACCOLTA , ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati si procederà di norma con il metodo porta a porta, per la raccolta differenziata vengono altresì utilizzati contenitori stradali collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico e non dovranno fungere da barriere architettoniche per i disabili.
2. Il servizio porta a porta dovrà essere garantito solo mediante passaggio su aree pubbliche.
3. Nel caso di strade impraticabili ai mezzi di raccolta o quando si rende necessario al fine di garantire una migliore funzionalità del servizio, i contenitori o i sacchi dovranno essere esposti in zone di raccolta individuate dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il soggetto gestore.
4. Per le utenze poste al di fuori della "zona di raccolta" il conferimento dovrà essere effettuato con le modalità concordate caso per caso con l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il soggetto gestore;
5. E' ammesso lo svuotamento/raccolta dei contenitori e sacchetti in area privata, previo accordo/consenso del Comune e/o del Gestore, nel caso di utenze per le quali sia disagiata la funzionalità del servizio. In questo caso si dovrà acquisire il permesso dei proprietari dell'area e degli aventi diritto. Le aree dovranno a loro volta garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. In tale ipotesi potrà essere fornito anche speciale contenitore per il quale potrà essere richiesto un canone di noleggio.
6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
7. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, salvo diverso accordo con il Comune e/o Gestore.
8. Durante interventi di risistemazione viaria dovranno essere previsti nuovi punti di raccolta o nuove dislocazioni per i contenitori. Delle nuove dislocazioni si dovrà fare opportuna pubblicità.

9. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Comune e concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 8 – I CONTENITORI DESTINATI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto gestore ad ogni singola utenza e hanno una capacità tra i 7 e 1100 lt. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire le esalazioni moleste, nonché per alcune tipologie di rifiuto, essendo munito di microchip, alla rilevazione del numero degli svuotamenti. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il soggetto gestore provvederà alla sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Gli utenti dovranno provvedere al ritiro dei bidoni presso il posto indicato dal Comune e/o dal Gestore.
3. Il colore e la dimensione dei contenitori è stabilita ad insindacabile giudizio del Comune e/o del soggetto Gestore.
4. Tutti i contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte e devono obbligatoriamente essere tenuti puliti.
5. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori diversi da quelli consegnati.
6. Nel caso di furto il soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 240 lt. Nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata al Comune copia di regolare denuncia presentata agli organi competenti;
7. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. I contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
8. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
9. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

10. I contenitori di capacità fino a 240 lt., al momento della cessazione del singolo servizio devono essere riconsegnati al Comune, a cura dell'utente, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati dal Comune e/o dal soggetto gestore su richiesta dell'utente.
11. Per la sostituzione dei contenitori, il Comune potrà richiedere un contributo spese a copertura dei maggiori oneri di fornitura e di eventuale pulizia dei contenitori resi. Nel caso all'atto della cessazione dell'utenza l'utente non provveda alla restituzione dei contenitori il loro costo potrà essere addebitato dal Comune all'utente.

Art. 9 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI INDIFFERENZIATI – FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE

1. La frazione secca non riciclabile non deve essere miscelata con i seguenti prodotti:
 - a. Rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta o smaltimento differenziato
 - b. Rifiuti speciali non assimilati
 - c. Rifiuti ingombranti o inerti
 - d. Rifiuti pericolosi
 - e. sostanze liquide
 - f. materiali che possono arrecare danno ai mezzi durante la raccolta
 - g. materiali accesi
2. il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta viene effettuata porta a porta mediante contenitori idonei di **colore verde**;
 - b. i contenitori saranno dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente al gestore di trasmettere al Comune di dati inerenti gli svuotamenti (numero svuotamenti, codice dell'utenza, ecc) e per i contenitori a partire dai 120 lt. di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
 - c. il mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo di riconoscimento automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b)
 - d. la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale; frequenze maggiori possono essere disposte a discrezione del Comune o del soggetto gestore del servizio per casi specifici
 - e. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi e/o i contenitori pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia
 - f. il materiale deve essere introdotto nel contenitore all'interno di sacchetti e/o borsine
 - g. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
 - h. L'utente prima dell'introduzione del rifiuto nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

- i. Il contenitore deve essere esposto solo quando pieno e non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta
 - j. I rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile, è vietato comunque il conferimento di rifiuti pressati in maniera da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; nel caso il conferimento non verrà considerato conforme.
3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra e sopra i contenitori o per quei contenitori per il quale non è chiudibile il coperchio.
 4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori
 5. Qualora durante il servizio l'operatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli, l'operatore potrà lasciare un messaggio di segnalazione o informare gli uffici comunali

Art. 10 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio domestico)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purchè eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare.
3. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi disagio alla popolazione.
4. Coloro che effettuano compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.

Art. 11 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PANNOLINI E PRESIDII SIMILARI

1. La frazione è costituita dai:
 - pannolini utilizzati da bambini residenti o presenti sul territorio comunale, fino a 3 anni di età, salvo specifiche necessità.
 - pannolini, traverse sacche per rifiuti biologici, cateteri e similari utilizzati da persone con incontinenza o malati che necessitano di tali presidi e riconosciuti dal servizio sanitario.
2. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità
 - a. La raccolta viene effettuata mediante sacco giallo per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche il servizio verrà garantito a discrezione del comune e/o

dell'ente affidatario del servizio mediante esposizione del sacco giallo o di un contenitore dedicato;

- b. La raccolta viene effettuata con modalità porta a porta con periodicità settimanale;
 - c. Dove utilizzato il contenitore, il materiale deve essere introdotto utilizzando sacchetti debitamente sigillati e l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il contenitore resti chiuso;
 - d. L'esposizione del contenitore/sacco deve avvenire non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta
3. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato per terra o eccedente la potenzialità del contenitore, che dovrà rimanere a coperchio chiuso, o del sacco;
 4. Il servizio non viene garantito per lo smaltimento di pannolini, traverse ed altri strumenti atti alla raccolta di rifiuti biologici animali;
 5. Non viene assicurato il servizio qualora i riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori/sacchi per la raccolta di pannolini o presidi similari;
 6. Il comune provvede alla distribuzione dei sacchetti gialli per la raccolta, previa richiesta scritta su apposito modulo a disposizione presso gli uffici comunali. E' facoltà del Comune chiedere eventuale documentazione medica o certificazione del sistema sanitario attestante la patologia per la quale si presenta richiesta.
 7. Alle utenze non domestiche il contenitore o i sacchi vengono assegnati previa verifica della necessità correlata all'attività svolta.
 8. E' fatto divieto di cedere a terzi i sacchi assegnati, in quanto personali, o di farne un uso diverso da quello qui previsto. I sacchi non utilizzati vanno restituiti agli uffici comunali.
 9. E' vietato inserire nei propri sacchi o contenitori rifiuti provenienti da altre utenze.

Art. 12 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - Favorire il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - Migliorare i processi tecnologici degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - Favorire il recupero di materiali e energia anche nella fase di smaltimento finale.

2. Il Comune promuove l'organizzazione del servizio di raccolta per il conseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata, anche attuando sistemi di raccolta e differenziazione sperimentali.
3. La raccolta differenziata viene effettuata con le seguenti modalità:
 - a. **Raccolta porta a porta** per le tipologie per le quali il servizio è stato attivato:
 - lasciando i rifiuti chiusi negli appositi contenitori o imballati secondo le disposizioni fornite;
 - è obbligatoria la divisione delle frazioni differenziabili secondo le modalità previste dal servizio;
 - è vietato immettere i rifiuti indifferenziati nel medesimo sacchetto o imballo della raccolta differenziata;
 - è vietato immettere nei sacchetti e/o nei contenitori della differenziata sostanze liquide, materiali accesi, materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta;
 - i sacchetti e/o i contenitori devono essere esposti non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta;
 - qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi e/o i contenitori pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia;
 - Il soggetto che effettua il servizio non provvederà al ritiro dei sacchetti e/o contenitori con contenuto non conforme alla tipologia di raccolta o depositati in orari, in luoghi o con modalità non conformi al presente regolamento.
 - b. **Raccolta con contenitori pubblici:**
 - I contenitori dovranno essere:
 - i. Posizionati a cura dell'affidatario del servizio di intesa con il comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - ii. Essere puliti a cura dell'affidatario attraverso lavaggi e disinfezioni.
 - Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenza di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
 - I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
 - c. **Raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate (isole ecologiche) o presso i centri di raccolta** nei giorni e nelle ore stabiliti e previa autorizzazione del Comune se prevista.

Art. 13 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, PNEUMATICI, BENI DUREVOLI ED ELETTRICI

1. I rifiuti ingombranti, pneumatici, e i beni durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire con consegna diretta, previa eventuale autorizzazione del Comune, presso i centri di raccolta negli orari e giorni stabiliti.
3. Il Comune può attivare i servizi di raccolta anche presso il domicilio dell'utente nelle forme che riterrà idonee.
4. I beni durevoli ad uso domestico (frigorifer, congelatori, televisori, lavatrici, computer, ecc.) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti come specificato al precedente comma 2) del presente articolo.

Art. 14 – CONFERIMENTO DEL MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI EDILIZIE

1. Per materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie, si intendono i materiali prodotti dalla demolizione di elementi in muratura, quali laterizi, calcestruzzo, calcinacci.
2. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni edilizie non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
3. Il conferimento deve avvenire con consegna diretta, previa autorizzazione del Comune, presso i centri di raccolta negli orari e giorni stabiliti.
4. Il Comune può attivare i servizi di raccolta anche presso il domicilio dell'utente nelle forme che riterrà idonee.
5. Il servizio di raccolta è istituito per le sole utenze domestiche.
6. Il competente ufficio comunale può negare il rilascio della autorizzazione nel caso in cui sia riscontrabile che i rifiuti provengono da attività svolte da imprese.
7. Il conferimento di questo tipo di rifiuto è consentito nella misura non superiore a 2000 kg annui per ciascuna utenza.
8. La Giunta comunale con propria delibera potrà stabilire una compartecipazione di spesa relative al conferimento dei materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie.

Art. 15 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati nell'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m., provenienti da cittadini e famiglie, dovranno essere conferiti direttamente ai centri di raccolta nelle ore e nei giorni stabiliti.
2. I rifiuti pericolosi, provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati nel settore.

Art. 16 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui da potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite compostaggio domestico, devono essere conferiti presso i centri di raccolta o presso l'isola ecologica.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. Il Comune può attivare anche il servizio a domicilio.

Art. 17 – CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere inviati al recupero e allo smaltimento in conformità alle prescrizioni delle normative vigenti.
2. I rifiuti cimiteriali derivanti dall'attività ordinaria: i fiori secchi, carta, ceri e lumini, ecc. sono conferiti negli appositi contenitori in modalità differenziata.

Art. 18 – RACCOLTA MULTIMATERIALE

1. Il servizio di raccolta multimateriale della frazione secca recuperabile costituita da **contenitori blu** in vetro, plastica e alluminio viene svolto secondo le seguenti modalità:
 - a. La raccolta viene effettuata porta a porta, nei giorni stabiliti, mediante appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, nella modalità porta a porta.
 - b. È vietato immettere nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione diversa da quella ammessa, compresi involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di carta, ecc.)
 - c. È vietato altresì depositare i rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi.

- d. I contenitori devono essere esposti chiusi
- e. Il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare l'imbrattamento dei contenitori e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
- f. E' ammesso conferire esternamente al contenitore le cassette di plastica e il cellophan purchè ordinatamente imballati in modo da non consentirne la dispersione nelle aree adiacenti.
- g. L'esposizione del contenitore deve avvenire non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta

Art. 19 – RACCOLTA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto secondo le seguenti modalità:
 - a. La raccolta viene effettuata porta a porta, nei giorni stabiliti, mediante appositi **contenitori gialli**, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti esterni, gli stessi devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
 - b. I cartoni possono essere conferiti in modalità sfusa purchè gli stessi siano impilati ordinatamente
 - a. È vietato immettere nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione diversa da quella ammessa, compresi involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, ecc.);
 - b. L'esposizione del contenitore deve avvenire non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta

Art. 20 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO)

2. Il rifiuto organico è un rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da : scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di thè, piccole ossa e simili
3. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a. La raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone.
 - b. La raccolta viene effettuata con modalità porta a porta con periodicità bisettimanale;
 - c. Il materiale deve essere introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti in materiale compostabile
 - d. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il contenitore resti chiuso;
 - e. L'esposizione del contenitore deve avvenire non prima delle ore 21 del giorno precedente la raccolta
4. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente la potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere a coperchio chiuso) o depositato per terra.
5. Non viene assicurato il servizio qualora i riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico;

6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il concessionario di servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento del rifiuto organico, l'operatore potrà utilizzare un messaggio di segnalazione o informare gli uffici comunali.
7. Il Comune può provvedere alla consegna gratuita delle fodere e dei sacchetti per la raccolta, nella misura massima di 3 rotoli a utenza domestica. Eventuali forniture sono personali, non cedibili o utilizzabili per altri scopi.

Art. 21 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE COSTITUITA DA INDUMENTI USATI

1. La frazione è costituita da:
 - Capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti (i capi non utilizzabili vanno conferiti alla raccolta della frazione secca non riciclabile)
 - Calzature ancora utilizzabili e pulite
 - Cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili
2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, viene svolto con conferimento nel contenitore stradale più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore

Art. 22 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE

1. La frazione è costituita in particolare da:
 - Pile a bottone
 - Pile varie
 - Batterie per attrezzature informatiche
2. Il servizio viene svolto mediante conferimento ai contenitori stradali o presso i centri di raccolta
3. L'utente deve riporre il rifiuto nell'apposito contenitore
4. Non possono essere introdotti o riposti al fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati presso il centro di raccolta con le modalità indicate dal presente regolamento

Art. 23 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA MEDICINALI E FARMACI

1. La frazione è costituita in particolare da:
 - Farmaci
 - Fiale per iniezione inutilizzate
 - Disinfettanti
2. Il servizio viene svolto con appositi contenitori posti presso utenze connesse alla loro produzione (farmacie, ambulatori, ecc.)
3. Nel contenitore deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate dal presente regolamento.

Art. 24 – RACCOLTA DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALE DI IMPIEGO DOMESTICO

1. La frazione è costituita in modo particolare da:
 - Lampade e neon
 - Oli esausti minerali
 - Oli esausti vegetali
 - Accumulatori per auto
2. Il servizio viene svolto con conferimento al centro di raccolta con le modalità indicate dal presente regolamento o nei contenitori stradali se disponibili.

Art. 25 - RACCOLTA E TRASPORTO

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio
3. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanale la raccolta potrà essere anticipata o posticipata.
4. Il gestore provvederà a comunicare periodicamente al Comune i dati relativi agli svuotamenti dei contenitori taggati.

Art. 26 – SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti.
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento: la pesatura sarà effettuata a cura del Gestore. I dati delle pesature e dei quantitativi dovranno essere comunicati dal Gestore al Comune.
3. Eventuale pesatura potrà essere effettuata presso le Isole ecologiche o centri di Raccolta;

TITOLO III

RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 27 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tenendo conto altresì della esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art.28 - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA

1. In riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico - sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, qualora richiesto dal Gestore o dal Servizio di Incenerimento, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni circa il conferimento di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per:
 - a. rifiuti a basso potere calorico;
 - b. rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
 - c. altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Art. 29 - STAZIONI ECOLOGICHE – DEFINIZIONE

1. Ai sensi della normativa vigente si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno previste ed autorizzate ad essere accettate. Le norme vigenti individuano tre tipi di stazioni ecologiche:

- **stazione base:** area non custodita, accessibile di norma ai privati cittadini, dove sono generalmente concentrati contenitori per una o più tipologie di rifiuti (generalmente campane e cassonetti).
- **stazione ecologica attrezzata (isola ecologica):** centro custodito e attrezzato in cui conferiscono sia i privati cittadini che i titolari di attività produttive, dove avviene lo stoccaggio ed è anche possibile effettuare alcune operazioni di pretrattamento e trattamento sui rifiuti (generalmente strutture a rilevanza Comunale).
- **stazione ecologica attrezzata (centro di raccolta):** centro custodito e attrezzato in cui conferiscono sia i privati cittadini che i titolari di attività produttive, dove avviene unicamente lo stoccaggio (generalmente strutture a rilevanza Comunale).
- **piattaforme ecologiche :** veri e propri centri di trattamento dove si realizzano tutte le operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte (generalmente strutture e rilevanza sovracomunale).

2. Caratteristiche della Stazione base:

- a. la stazione base deve indicativamente consentire il conferimento dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, lattine di alluminio, pile esauste, abiti, scarpe, ecc.
- b. i contenitori della stazione base sono costituiti dagli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.);
- c. sarà realizzata con pavimentazione, per poterne assicurare una facile pulizia, e ove sia possibile e per ragioni di arredo urbano, potrà essere schermata mediante inserimento di barriere vegetali o artificiali, e munita di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione stessa;
- d. i privati cittadini vi potranno conferire i rifiuti differenziati;

3. Caratteristiche della Stazione ecologica attrezzata (isola ecologica o centro di raccolta): è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini e consentirà l'accettazione dei Rifiuti previsti nella relativa autorizzazione.

Indicativamente dovrebbero essere accettati i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci,);
- materiale secco (cartone, ferro, ecc.);
- beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
- rifiuti speciali assimilati;
- eventuali rifiuti urbani e/o particolari purchè autorizzati e compatibili con la struttura;

- a) La stazione ecologica attrezzata sarà recintata e custodita durante gli orari di apertura agli utenti.
 - b) Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
 - c) La stazione potrà essere dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati potranno ottemperare alle formalità amministrative.
4. La Piattaforma ecologica costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire materiali della raccolta differenziata organizzata sul territorio al fine di consentirne il recupero o lo smaltimento.

Art. 30 - GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE, GENERALITA'

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone un adeguato numero di stazioni ecologiche "base" ed "attrezzate", anche in forma associata con i comuni limitrofi;
2. Gli utenti saranno opportunamente informati sulle modalità di conferimento dei materiali e sugli orari di apertura delle "stazioni ecologiche attrezzate" tramite appositi comunicati;
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori ed a fianco dei contenitori o nelle prossimità delle stazioni ecologiche;
4. Il personale addetto alla gestione e custodia opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:
 - a. ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
 - b. ad inoltrare se richiesto al Comune un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.
5. L'accesso alla stazione ecologica potrà avvenire con autorizzazione del comune o altra modalità di identificazione che l'ente attiverà;
6. L'accesso alla stazione ecologica è ammessa solo per i soggetti che hanno presentato dichiarazione ai fini della tassa rifiuti e solo per i rifiuti prodotti nel territorio comunale.
7. Il materiale da conferire dovrà essere preventivamente separato nelle varie tipologie al fine di velocizzare le operazioni di pesatura e differenziazione.

Art. 31 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. Per incentivare le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a. attestati di benemerita: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
 - c. contributi ai Cittadini per l'acquisto di composte o attrezzature tese alla riduzione o differenziazione dei Rifiuti;
2. Saranno inoltre prevedibili, per la raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie, nel rispetto di quanto sarà riportato nel Regolamento per la Tassa Rifiuti.

Art. 32 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni, Gruppi o Enti che si ispirano a scopi sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Per collaborare alla raccolta i soggetti di cui al comma precedente debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.
4. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 33 – DEFINIZIONI

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Art. 34 - ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
 - aree verdi pubbliche
 - spazzamento e lavaggio stradale
 - contenitori porta rifiuti
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
 - rifiuti cimiteriali

Art. 35- GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Art. 36 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. La gestione del servizio di spazzamento strade viene effettuata:
 - nelle strade e piazze classificabili comunali
 - nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - nelle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - a. essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta
 - b. essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - c. essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.)
2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate di strade che siano gestite da altri Enti.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali del presente regolamento.
4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 37 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica
2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi;
3. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale;
4. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali, i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
6. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche dei centri per anziani e disabili.
7. E' vietato ammassare neve sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 38 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori / cestini porta rifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato abbandonare i rifiuti nelle adiacenze del cestino.
4. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.
5. E' fatto obbligo, ove presenti cestini idonei alla raccolta differenziata, la separazione dei materiali nei diversi comparti.

Art. 39- GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dai rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, possibilmente di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.
3. L'eventuale stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi previsti dal comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati.
5. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti, oggetti metallici, carta, plastica, fiori, ecc, devono essere, dove è possibile riutilizzati nella struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti con le corrette modalità e in modo differenziato.
6. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento .

Art. 40 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 41 - TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 42 - AREE OCCUPATE DA ATTIVITA' DI COMMERCIO

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e conferendoli nelle modalità indicate dal comune.
2. Le aree in concessione sono soggette a tassazione, per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 43 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 44 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio o dal Comune, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 45 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 46 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, anche attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e al conferimento differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione con le modalità concordate con il Comune e/o con il soggetto gestore.

Art. 47 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Chiunque occupa aree per spettacoli viaggianti, luna park e circhi è tenuto, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 48 - RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Art. 49 - VOLANTINAGGIO

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 50 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

1. Il Comune in collaborazione con il soggetto gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini:

- a. Dando ampia pubblicità ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nella raccolta per rendere partecipi i cittadini.
- b. Distribuendo degli opuscoli con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori.
- c. Organizzando incontri e giornate formative in materia, con particolare attenzione alle scuole

TITOLO V

CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 51 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti della norma e del presente Regolamento provvedono, oltre agli Agenti di Polizia Giudiziaria, oltre che gli Agenti e Funzionari tecnici incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore del servizio Rifiuti.
2. Gli Agenti e Funzionari tecnici incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore del servizio Rifiuti, qualora necessitassero di identificare l'autore/gli autori delle violazioni attraverso la richiesta di documenti d'identità al fine di redigere verbale di accertamento delle infrazioni rilevate, dovranno avvalersi degli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Art. 52 - DIVIETI E SANZIONI

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private anche soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade e nelle prossimità dei centri di raccolta;
 - b. è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e prelievo manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori ovvero nei centri di raccolta, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - c. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - d. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - e. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - f. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - g. è vietato conferire rifiuti speciali (barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;

- h. è vietato esporre i contenitori dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
- i. è vietato posizionare (fuori dagli orari di raccolta) i bidoni su Area Pubblica senza autorizzazione del Comune;
- j. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto/campana risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
- k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- l. è vietato introdurre nei contenitori materiali accesi o incandescenti ;
- m. è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
- n. è sanzionabile la mancata pulizia dei contenitori;
- o. è vietato il posizionamento dei contenitori per la raccolta in luoghi difforni da quelli individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore;
- p. è vietato il conferimento di materiali, oggetto di raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli specificatamente previsti o con forme comunque non consentite;
- q. è vietato il conferimento di rifiuti nei contenitori o nei punti di raccolta del territorio comunale da parte di utenti e/o cittadini che non detengano o possiedano locali o aree sul territorio comunale e non siano in regola con la tassa rifiuti come previsto dall'apposito regolamento.
- r. è vietato conferire rifiuti non prodotti nel Comune di Malegno;
- s. è vietata l'esposizione dei contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti;
- t. è vietato l'uso dei contenitori o sacchi distribuiti per usi diversi da quelli indicati, è altresì vietata la cessione a terzi;
- u. è vietato l'inserimento dei propri rifiuti nei contenitori altrui;
- v. è vietato l'insudiciamento da parte di cani del suolo e del verde pubblico;
- w. è vietato il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- x. è vietato il conferimento di rifiuti pericolosi o non assimilati.
- y. è vietato il deposito, la collocazione o il lancio dei volantini, l'affissione dei manifesti o degli adesivi non autorizzati su area pubblica;
- z. è vietato sostare nelle piazzole e nelle aree adiacenti il posizionamento dei contenitori per la raccolta, al fine di permettere ai mezzi a ciò preposti le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti o le limitazioni imposte dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Le sanzioni saranno applicate secondo quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto e che dovrà firmare l'eventuale ordinanza di ingiunzione è identificata con il Segretario Comunale.

Art. 53 - CONTROLLI

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste dal presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 54 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, se non attivano il servizio di raccolta, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, se non attivano il servizio di raccolta, sono tenuti a conferire l'olio usato e la batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.

Art. 55 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI

1. Al fine di fare fronte ad improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potrà essere utilizzata un'apposita area, da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private;

Art. 56 – DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili

Art. 57 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune e del soggetto affidatario del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 58 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate eventuali norme Regolamentari precedenti all'adozione del presente e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.